

0000000000



S 282/17

*Repubblica Italiana**In nome del Popolo Italiano**Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio**Sentenza*

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, avvocato Tiziana Cairoli, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile n. 2339/2016 tra le seguenti parti

Parte attrice

Contro

COMUNE DI CERGNAGO, in persona del Sindaco pro tempore

Parte convenuta - contumace

Oggetto: richiesta pagamento contributo unificato

Motivi della decisione

ha citato in giudizio il COMUNE DI CERGNAGO (provincia di Pavia) – rimasto contumace – per chiedere che venisse accertato il suo diritto a vedersi rifondere dall' Amministrazione la somma di euro 37,00 corrisposta a titolo di contributo unificato per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa instaurato davanti all'allora Giudice di Pace di Mortara (ora Vigevano) conclusosi con sentenza in data 15 febbraio 2010 del seguente tenore" il Giudice, definitivamente rinunciando , accoglie il ricorso annullando il provvedimento impugnato. Nulla per le spese (la sottolineatura è n.dell'odierno estensore).

Lamenta l'attore che il contributo unificato è oggetto di obbligazione ex lege , sottratta alla potestà del giudice e quindi non può rientrare tra quelle su cui il giudice può pronunciarsi.

0000 2211/17

- 1 -

0000000000

RG 2379/11

La richiesta va rigetta sotto plurimi aspetti.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite ha chiarito che il contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, ha natura di entrata tributaria. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9840 del 05/05/2011 (Rv. 616998 - 01) . Ne consegue che il contraddittore per la pretesa riguardante il contributo unificato non può essere l' amministrazione periferica ma solo l' Amministrazione centrale, nella specie l' Erario.

Ma ancor prima va osservato che la doglianza relativa alla pronuncia sulle spese deve formare oggetto di impugnazione e non di autonoma azione di accertamento e condanna, per di più davanti a giudice diverso . Nel caso in esame nel ricorso contro il Comune di Cernago espressamente si chiedeva la condanna della parte resistente " a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente".

Avendo il giudice di pace di Mortara espressamente statuito sulle spese (" nulla per le spese"), la doglianza avrebbe dovuto riguardare lo specifico aspetto della decisione ed essere fatta valere in sede di impugnazione.

Per le ragioni esposte l'odierna richiesta va rigettata. Non vi è da provvedere sulle spese, stante la soccombenza dell'attore e la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando , nella contumacia della convenuta
COMUNE DI CERGNAGO, in persona del Sindaco pro tempore:

1. rigetta la richiesta dell' attore
2. Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
3. Nulla sulle spese .

Busto Arsizio – Gallarate, 21 marzo 2017.

Il giudice di pace

Avvocato Tiziana Cairoli

